



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del tredici maggio duemilaventicinque

DELIBERA N. 50 DEL 13/05/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **tredici** del mese di **maggio** alle ore **15:31** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio **Avv. ALESSANDRO BONO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	AMELI FRANCESCO	Si	
3	Consigliere	ANGELINI MARINUCCI		Si
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELI GIOVANNA	Si	
7	Consigliere	CAPPELLI GREGORIO	Si	
8	Consigliere	CORRADETTI DARIO	Si	
9	Consigliere	DAMIANI CLAUDIO QUIRINO	Si	
10	Consigliere	DAMIANI STEFANIA	Si	
11	Consigliere	DI MICCO MANUELA	Si	
12	Consigliere	DOMINICI ANDREA	Si	
13	Consigliere	FEDERICI GIADA	Si	
14	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO	Si	
15	Consigliere	IONNI LUCIO		Si
16	Consigliere	LATTANZI LUIGI	Si	
17	Consigliere	LUZI MARTA	Si	
18	Consigliere	MARCUCCI MANUELA	Si	
19	Consigliere	MAROZZI EMANUELA	Si	
20	Consigliere	MARTELLINI MARIA PAOLA		Si
21	Consigliere	MASSI DANIELA	Si	

22	Consigliere	NARCISI CARLO	Si	
23	Vice Presidente del Consiglio	NARDINI EMIDIO		Si
24	Consigliere	PALANCA PATRIZIA		Si
25	Consigliere	PANICHI SERGIO	Si	
26	Consigliere	PASSERINI GIORGIO	Si	
27	Consigliere	PENNACCHIETTI BARBARA	Si	
28	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
29	Consigliere	POLI ALESSIO	Si	
30	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
31	Consigliere	PROCACCINI ANGELO	Si	
32	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
33	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	

Totale Presenti: 28	Totale Assenti: 5
----------------------------	--------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: BRUGNI MASSIMILIANO, CARDINELLI MARCO, DI NICOLA ANNAGRAZIA, FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA, LATTANZI ATTILIO, PANTALONI FRANCESCA, STALLONE DOMENICO, TRONTINI LAURA che partecipano ai lavori senza diritto di voto.

Si dà atto che il Consigliere Massi Daniela è collegata da remoto.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Poli Alessio per la maggioranza
Simonetti Maurizio per la maggioranza
Dominici Andrea per la minoranza

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al primo punto dell'ordine del giorno:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

Il Presidente fa presente che, nella seduta del 13 maggio 2025, la IV^a Commissione Consiliare Permanente "*Programmazione e Bilancio*" ha esaminato la proposta esprimendo parere favorevole all'unanimità dei votanti.

Quindi, il Presidente del Consiglio concede la parola all'Assessore Pantaloni Francesca per presentare la proposta.
Relaziona l'Assessore Pantaloni Francesca.

Il Presidente chiede se ci sono interventi o domande sulla proposta.

Interviene il Consigliere Ameli Francesco.
Interviene il Consigliere Premici Emidio.
Interviene il Consigliere Luzi Marta.
Interviene il Consigliere Filiaggi Alessandro.
Replica il Sindaco Fioravanti Marco.

Terminati gli interventi il Presidente concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Cappelli Gregorio.
Interviene il Consigliere Ameli Francesco.
Interviene il Consigliere Marozzi Emanuela.
Interviene il Consigliere Luzi Marta.
Interviene il Consigliere Lattanzi Luigi.
Interviene il Consigliere Petracci Patrizia.

Esauriti gli interventi, il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che, le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

CONSIDERATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che, l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF. di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Determinazione n. 2/DRIF/2021 per le detrazioni da operare al totale del PEF;
- Deliberazione n. 389/2023/R/RIF di Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Determinazione n. 1/2023/DTAC di Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e m. 389/2023/R/RIF;
- Deliberazione n. 487/2023/R/RIF di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;
- la Deliberazione n. 386/2023/R/rif, che dispone l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, delle seguenti componenti perequative unitarie, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a. UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b. UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la Deliberazione 1 aprile 2025 133/2025/R/RIF, avente ad oggetto “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”, che dispone l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della seguente componente perequativa unitaria, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - c. UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

CONSIDERATO che:

- la normativa generale in tema di rifiuti è quella prevista dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il quale le competenze dei Comuni fanno riferimento alle modalità di organizzazione del servizio rifiuti, le modalità di conferimento degli stessi, i poteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e la determinazione delle tariffe del servizio;
- il perimetro gestionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti comprende, tra l'altro, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche, su strade private soggette a uso pubblico o su aree cimiteriali, la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti;
- i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano economico finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- il piano finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43, del 28/6/2021 e s.m.i;

RICHIAMATA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con cui è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025; in particolare:

- l'articolo 7 della Deliberazione sopra indicata, la quale ha previsto: “7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. [...]”

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. [...]”;

- il comma 3 dell'articolo 7, secondo cui: “Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente”;

ATTESO che, il Piano Finanziario per il quadriennio 2022–2025, è risultante dall'unione dei PEF c.d. “grezzi”, predisposti dai soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, rappresentati rispettivamente:

- dal Gestore Ecoinnova S.r.l./Ascoli Servizi Comunali S.r.l. per le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero nonché controllo e gestione delle richieste sollevate dall'utenza in riferimento alla qualità delle attività poste in essere;
- dal Comune di Ascoli Piceno per quanto riguarda l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, relativo esclusivamente alle attività connesse al controllo e all'applicazione del tributo TARI;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11/07/2024, ad oggetto “*Presa d'atto della validazione del piano finanziario tari 2022/2025 da parte di A.T.A. rifiuti – ATO5 Ascoli Piceno - aggiornamento biennale 2024/2025. Approvazione delle tariffe TARI 2024*”, con cui si è preso atto dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario PEF 2022–2025 (annualità 2024 e 2025), così come validato dall'Ente Territorialmente Competente, A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno, con decreto n. 16 del 27 maggio 2024;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif all'articolo 7.3 “*Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8*”;

ATTESO CHE, l'aggiornamento biennale del piano economico finanziario PEF per gli anni 2024 e 2025 è stato predisposto nell'anno 2024 dai gestori Ecoinnova S.r.l./Ascoli Servizi Comunali S.r.l. e dal Comune di Ascoli Piceno, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità previste all' articolo 8.1 della Deliberazione 363/2021/R/Rif;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023: “1.2. Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1. [...] c) *gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif*”;

PRESO ATTO dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario per l'annualità 2025, ai sensi dell'art. 8, della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, per l'ambito tariffario del Comune di Ascoli Piceno (al netto dei proventi conseguenti al contributo del M.IUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione) sono state determinate come segue:

	2025
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	5.141.587
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	6.474.113
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	11.615.700

ATTESO che, in forza del sopra citato PEF aggiornato, le entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2025 sono pari a € 11.615.700, date dall'ammontare delle componenti di costo fisso e delle componenti di costo variabile al netto dei proventi conseguenti al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/0, e alle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione. Tale somma di € 11.615.700, costituisce il costo che, al netto del costo sostenuto per erogare il servizio di gestione dei rifiuti urbani ai soggetti esentati dal tributo - la cui copertura, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2014, deve essere disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune - deve coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, attraverso le entrate tariffarie anno 2025;

CONSIDERATO, in merito alla determinazione delle tariffe, quanto disposto:

- dal comma 652, art. 1, L. 147/2013, di previsione del metodo tariffario c.d. “alternativo” ai criteri di cui al comma 651, a cui ricorrere nel rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- dall'articolo 57-bis, comma 1, del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha disposto la proroga dell'operatività del comma 652 sopra citato, con particolare riferimento alla determinazione delle tariffe TARI;
- dal comma 654, art. 1, L. 147/2013, di istituzione del principio della c.d. “integrale copertura dei costi”, il quale recita espressamente: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

DETERMINATE, di conseguenza, le tariffe della TARI, per l'anno 2025, per ognuna delle categorie a copertura integrale del costo del servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento, come riportate nell'allegato “C”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha fissato la misura del predetto tributo provinciale al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia di Ascoli Piceno;
- la delibera dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a. UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b. UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la deliberazione dell’Autorità, emanata il 1° aprile 2025 133/2025/R/RIF, la quale, modificando l’Allegato A, alla deliberazione 386/2023/R/RIF, ha disposto l’introduzione a partire dal 01/01/2025 della componente perequativa unitaria UR3, pari a 6 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
- le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nel prospetto riassuntivo TARI degli avvisi di pagamento della TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- le tre componenti perequative verranno inserite negli avvisi di pagamento della TARI 2025;

ATTESO che, le componenti perequative, espresse in “euro/utenza per anno”, non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma “si aggiungono” all’importo dovuto dai soggetti passivi della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che:

- in via generale, in base all’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- per l’anno 2025 il termine entro cui approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato differito al 30 giugno 2025 dall’art. 10-bis del testo di conversione del Decreto legge 14/03/2025, n. 25 (Decreto Pubblica Amministrazione);

CONSIDERATO che:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;

- il successivo comma 15-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (inserito dal citato art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34), dispone che:
 - a. a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui sopra entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
 - b. i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
 - c. in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2020, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, l'ente è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2025 ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025 – 2027, del programma triennale per gli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, del programma triennale lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025, del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027 e del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2025-2027, determinazioni”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 18/03/2025 ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 26/3/2025 avente per oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027 in forma ordinaria, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, N. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, N. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, N. 81 e del D.M. 30 GIUGNO 2022, N. 132. – Approvazione;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Dirigente del Settore 4 - Bilancio, Equità Fiscale, Farmacie e Servizi al Cittadino e ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità per l'anno 2014);
- il vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

Con **n. 22 voti favorevoli** (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELI GIOVANNA, CORRADETTI DARIO, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, FEDERICI GIADA, FILIAGGI ALESSANDRO, LATTANZI LUIGI, MAROZZI EMANUELA, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PENNACCHIETTI BARBARA, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, PREMICI EMIDIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO), **n. 6 voti contrari** (AMELI FRANCESCO, CAPPELLI GREGORIO, DOMINICI ANDREA, LUZI MARTA, MARCUCCI MANUELA, PROCACCINI ANGELO) e nessun astenuto

DELIBERA

1. di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del Piano Economico e Finanziario (PEF) per le annualità 2024 e 2025 con i costi-del servizio integrato di gestione dei rifiuti, i quali devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione della TARI, così come validato da A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno, con decreto n. 16, in data 27/05/2024 e corredato dai seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - a. relazione di accompagnamento al PEF (Allegato A);
 - b. tool di calcolo aggiornato (Allegato B);
3. di prendere atto che, sulla base dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022 – 2025, eseguito nell'anno 2024, ai sensi dell'art. 8, della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, le entrate tariffarie anno 2025, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, per l'ambito tariffario del Comune di Ascoli Piceno (al netto dei proventi conseguenti al contributo del M.IUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione) sono determinate come segue:

	2025
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	5.141.587
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	6.474.113
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	11.615.700

4. di approvare, per l'anno 2025, in conformità al suddetto Piano Finanziario aggiornato, le tariffe della tassa rifiuti (TARI), così come indicate nell'allegato "C", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2025, così come validato da A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno, con decreto n. 16, in data 27/05/2024;

6. di dare atto che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha fissato la misura del predetto tributo provinciale al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia di Ascoli Piceno;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a. *URI*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b. *UR2*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- deliberazione dell'Autorità, emanata il 1° aprile 2025 133/2025/R/RIF, la quale, modificando l'Allegato A, alla deliberazione 386/2023/R/RIF, ha disposto l'introduzione a partire dal 01/01/2025 della componente perequativa unitaria UR3, pari a 6 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

7. le componenti perequative di cui sopra, inserite negli avvisi di pagamento TARI 2025, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA), e dovranno trovare specifica collocazione nel prospetto riassuntivo TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

8. di dare atto che le tariffe della tassa rifiuti (TARI) approvate con presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2025;

9. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

10. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore 4 - Servizio Equità Fiscale, Dott.ssa Cristina Mattioli;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con **n. 22 voti favorevoli** (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELI GIOVANNA, CORRADETTI DARIO, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, FEDERICI GIADA, FILIAGGI ALESSANDRO, LATTANZI LUIGI, MAROZZI EMANUELA, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PENNACCHIETTI BARBARA, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, PREMICI EMIDIO, SEGNETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO), **n. 6 voti contrari** (AMELI FRANCESCO, CAPPELLI GREGORIO, DOMINICI ANDREA, LUZI MARTA, MARCUCCI MANUELA, PROCACCINI ANGELO) e nessun astenuto

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, stante la necessità di provvedere all'invio degli avvisi di pagamento della
tassa rifiuti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Avv. ALESSANDRO BONO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ALLEGATO "C"

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
TARIFFE ANNO 2025

Categorie	Utilizzi	Tariffe 2025 <i>(euro per mq)</i>
I	abitazioni civili	2,50
II	scuola, parcheggio, centro sportivo	1,09
III	scuola con convitto, scuola con mensa	1,48
IV	convento con scuola e casa di riposo	2,64
V	luogo di riunione per l'esercizio di dottrine religiose, caserma, carcere, convento, convitto, teatro, cinema, galleria d'arte, parti comuni dei centri commerciali, barbieria, parrucchieria, pittore, attività creativo-artistiche, antiquario-restauratore, confezione su misura di vestiario, produzioni in cera, idraulico, tipografia, autolavaggio, fabbricazione di strutture metalliche, capannone industriale, impresa edile	3,37
VI	albergo, partito politico, associazione, circolo ricreativo-sportivo-culturale senza bar, istituto di bellezza, manicure, pedicure, corniciaio, falegname, fabbricazione e/o riparazione di poltrone e divani, tappezziere, ciabattino, fabbro, montaggio-manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, elettricista, azienda meccanica, autodemolizione, officina moto e auto, elettrauto, carrozzeria, autosalone, autorimessa, gommista, lavanderia, forno, pasta all'uovo, produzione di generi di pasticceria	4,43
VII	ospedale, casa di cura, studio odontotecnico, impresa di pulizia, impresa di disinfestazione, magazzini e depositi, lavorazione e commercio di articoli in paglia, edicola, distributore di carburante, pesa pubblica, autotrasporti	5,48
VIII	commercio di: mobili ed arredo, elettrodomestici, personal computer, prodotti per l'agricoltura, colori e vernici, tessuti e scampoli, scarpe, borse e valigie, articoli sportivi, accessori auto e moto, cicli i motocicli, materiali da costruzione; ambulanti, erboristeria, profumeria, gioielleria, orafo, circolo ricreativo-sportivo-culturale con bar, albergo con ristorante e scuola	7,46
IX	commercio di: dolciumi, confetti, caffè torrefatto, vini e bevande, casalinghi, giocattoli, carni, pesce, lampadari, antiquariato, ferramenta, acquari; farmacia, osteria, vendita all'asta, fotografo, ottico, pompe funebri, laboratorio analisi, studio medico	7,94
X	commercio di: biancheria, merceria, abbigliamento, sali e tabacchi, piccoli animali ed accessori, sanitari; consorzio agrario provinciale, riparazione di orologi anche con vendita	8,27
XI	commercio di dischi e cassette, cartoleria, libreria, studi professionali, uffici pubblici, uffici privati, agenzia turistica, Enel, Telecom, stazione ferroviaria	8,76
XII	commercio di: alimentari, salumi, formaggi; supermercato, mensa, discoteca, sala giochi, uffici postali	9,17
XIII	gelateria, pizzeria al taglio, sala giochi con bar, albergo con ristorante, campeggio, studio dentistico	10,61
XIV	commercio di: ortaggi, frutta, fiori, piante	11,50
XV	bar, pizzeria, ristorante, paninoteca, pasticceria con somministrazione di bevande, istituto di credito, esattoria	12,10